



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1068

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022". Sospensione dei termini del procedimento "Contributi finalizzati alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio per la realizzazione di eventi ed iniziative" relativo alle domande presentate nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e deroga ai criteri attuativi dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della medesima legge provinciale, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n.3.

Il giorno **24 Luglio 2020** ad ore **08:23** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19.

In risposta a questa situazione emergenziale, la Provincia ha introdotto misure a favore degli operatori economici, volte a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e per la promozione della ripresa economica del Trentino. Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state introdotte le prime misure urgenti di sostegno.

Con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 la Provincia ha introdotto ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al riguardo, l'articolo 16, al comma 3, dispone che *“al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, anche individuando nuovi criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici. Con riferimento anche a contributi o finanziamenti già concessi, la Giunta provinciale, inoltre, può stabilire modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni”*.

L'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 30 luglio 2010, n. 17, ai commi 2 e 2 bis, stabilisce che, al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio la Provincia promuove livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del commercio, attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, incentivando la realizzazione di tali iniziative mediante contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016 sono stati approvati i criteri e modalità di attuazione dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale n. 17/2010, al fine di disciplinare il finanziamento di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio i quali, all'articolo 5, stabiliscono che la domanda di contributo deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Entro la suddetta scadenza sono pervenute le domande di agevolazione per le attività dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, analogamente, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare il contagio sul territorio provinciale che hanno previsto, tra le altre cose, a partire dal 10 marzo 2020, il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (vedi, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 e l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 12 marzo 2020).

Successivamente il DPCM 17 maggio 2020 ha stabilito, all'articolo 1, lettera m), che gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi

anche all'aperto possono essere nuovamente svolti a partire dal 15 giugno 2020, nel rispetto di determinate linee guida di cui all'allegato 9 "Spettacoli dal vivo e cinema" del medesimo DPCM.

La Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, ha recepito quanto disposto dal sopracitato DPCM 17 maggio 2020, stabilendo che restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle linee guida di cui sopra.

I soggetti organizzatori degli eventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio sono stati oggetto di molteplici richieste da parte degli operatori commerciali aderenti, affinché mettano in atto iniziative di supporto alla ripresa delle attività commerciali conseguente alla fase 2 della gestione dell'epidemia, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-COVID-19.

Con riferimento alle domande di contributo presentate entro lo scorso 28 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale n. 17/2010, relative all'attività prevista dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, considerato che:

- i programmi delle attività previste per il 2020, inseriti nelle relative domande di agevolazione presentate dai Consorzi e dalle associazioni, non hanno in parte potuto essere realizzati a causa della sospensione, prevista dalle ordinanze, delle attività che prevedevano assembramenti;
- i restanti eventi previsti in programma risultano difficilmente realizzabili, considerate le misure di prevenzione e sicurezza da rispettare;
- le attività non potranno essere svolte nelle condizioni definite in fase di iniziale progettazione, ma nel rispetto dei protocolli sanitari COVID-19 e delle linee guida individuate dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recepite con deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 e devono quindi essere interamente ripensate nei contenuti e nelle modalità di organizzazione,

la Giunta provinciale, quindi, valutate le richieste degli operatori commerciali e con la finalità di bilanciare l'esigenza del necessario supporto alla ripresa economica con l'esigenza di garantire la massima sicurezza e tutela della salute, intende disciplinare la concessione dei contributi secondo specifici criteri che tengano conto della particolare situazione di emergenza, anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dal già citato articolo 16, comma 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Si propone, pertanto, di sospendere i termini di conclusione del procedimento delle domande di contributo pervenute relative alle attività programmate dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 e di consentire, fatta salva la domanda già in possesso del competente Servizio, la ripresentazione di nuovi programmi, sulla base degli specifici criteri di concessione ed erogazione dei contributi che saranno adottati dalla Giunta provinciale. La sospensione dei termini opererà fino alla ripresentazione dei programmi, come esplicitato nel provvedimento da ultimo citato; i criteri di prossima adozione dovranno infatti, fra le altre cose, espressamente indicare il termine ultimo entro cui i soggetti interessati sono tenuti a "ripresentare" i programmi.

L'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17), al comma 3 stabilisce che, per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nonché di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri se aperti al pubblico in zone altrimenti prive di servizi analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, in relazione alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 824 del 18 maggio 2018, la Giunta provinciale ha adottato i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della sopracitata legge provinciale n. 17/2010, da applicare alle domande di contributo presentate nell'anno 2020 (dal 10 gennaio al 28 febbraio) e riferite all'attività svolta nell'anno solare precedente. La deliberazione 824/2018 è stata modificata dalla deliberazione n. 482 del 17 aprile 2020, che si applicherà alle domande che verranno presentate nell'anno 2021, ed alle sole domande di contributo presentate nel corso del 2020, per l'attività 2019, dai pubblici esercizi situati in località particolarmente svantaggiate come individuati al comma 2, articolo 2 bis, dei criteri approvati dalla deliberazione medesima.

Per le motivazioni espresse in precedenza, posto che alcuni punti vendita hanno dovuto nel corso del 2020 sospendere le attività per cause di forza maggiore, o che, in alcuni casi, altri punti vendita interessati da lavori di ristrutturazione sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 sono restati chiusi oltre i termini originariamente previsti, si ritiene opportuno derogare, per le domande presentate nell'anno 2020 (a valere per l'attività svolta nel 2019), alla norma di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo dei criteri vigenti, che prevede l'obbligo di mantenere aperta l'unità operativa agevolata fino all'erogazione del contributo. Tale deroga è applicabile esclusivamente per chiusure dell'unità operativa locale verificatesi nel corso dell'anno 2020. Inoltre, per le domande che saranno presentate nell'anno 2021 (a valere per l'attività svolta nel 2020), si ritiene opportuno derogare alla norma che prevede la decadenza del contributo nei casi di sospensione dell'attività oltre i 60 giorni (40 più 20), prevista dal comma 4 dell'articolo 3 dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 482/2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 7 comma 5 e 11 comma 1 degli stessi criteri.

Le deroghe previste nell'alinea precedente sono effettuate ai sensi di quanto disposto, dall'art. 16 comma 3 della l.p. 3/2020; è stata inoltre verificata, come suggerito dal Servizio legislativo con nota del 10 luglio 2020 protocollo n. 400128, l'assenza di incompatibilità delle deroghe con quanto previsto dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 360/2012 e l'assenza di conseguenze sull'incarico conferito alle imprese che forniscono i servizi di interesse economico generale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 articolo 61, comma 3, articolo 64, commi 2 e 2 bis;
- visti i criteri di attuazione dell'articolo 61, commi 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 18 maggio 2018, n. 824;
- visti i criteri di attuazione dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016;
- vista la legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020, in particolare l'art. 16;
- acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di sospendere dalla data di approvazione della presente deliberazione, per le motivazioni espresse in premessa, i termini di conclusione del procedimento “Contributi finalizzati alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio per la realizzazione di eventi ed iniziative” relativo alle domande presentate nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 64, commi 2 e 2 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, fino alla presentazione di nuovi programmi sulla base degli specifici criteri di concessione ed erogazione dei contributi, stabiliti con propria successiva deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 della l.p. 3/2020;
- 2) di derogare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 della l.p. 3/2020, per quanto riguarda le domande presentate nel corso dell’anno 2020 (a valere per l’attività svolta nel 2019) ai sensi dell’art. 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale n. 17/2010, alla norma di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, dei criteri contenuti in allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 824/2018, che prevede l’obbligo di mantenere aperta l’unità operativa agevolata fino all’erogazione del contributo. Tale deroga è applicabile esclusivamente per chiusure dell’unità operativa locale verificatesi nel corso dell’anno 2020.
- 3) di derogare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 della l.p. 3/20, per quanto riguarda le domande che saranno presentate nel corso dell’anno 2021 (a valere per l’attività svolta nel 2020) ai sensi dell’art. 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale n. 17/2010, alla norma che prevede la decadenza del contributo nei casi di sospensione dell’attività oltre i 60 giorni (40 più 20), previsti dal comma 4 dell’articolo 3 dei criteri adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 482/2020, fatte salve la previsione di cui all’art. 7 comma 5 e 11 comma 1 degli stessi criteri che prevedono l’erogazione del contributo proporzionalmente al periodo di apertura e l’obbligo di mantenere aperta l’unità operativa agevolata fino all’erogazione del contributo.
- 4) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 09:27

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper